



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO – MONZUNO
Via IV Novembre n.10 - 40036 Vado (Bologna)
Tel. 051 / 677.91.43 - Fax 051/ 677.94.33 -
Codice fiscale 80073210371
e-mail : boic838005@istruzione.it - boic838005@pec.istruzione.it

Allegato 3 al Regolamento d'Istituto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER SCUOLA PRIMARIA

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

VISTO il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il DPR n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

SENTITO il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti di Classe dei Genitori del _____

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del _____

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone, per cose e ambienti.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in

ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **violazioni lievi**:

- A. presentarsi alle lezioni in ritardo;
- B. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- C. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione
- D. non fare i compiti assegnati per casa
- E. provocare verbalmente i compagni

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- A. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- B. sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;
- C. non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- D. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- E. assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- F. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni
- G. reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- A. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- B. compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- C. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste e/o omofobiche;
- D. sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
- E. compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- F. provocare lesioni ai compagni e al personale;
- G. non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
- H. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- I. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.

Il rimprovero scritto viene riportato nell'Agenda dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nell'Agenda dell'équipe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione e attraverso il registro elettronico.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà sigillato fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Nel caso di mancanze di cui all'art. 2.1. ripetute e di mancanze di cui all'art. 2.2., il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell'art. 2.2. e le mancanze gravissime previste dall'art. 2.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1. e 2. Possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3., i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

5. I provvedimenti disciplinari possono realizzarsi anche attraverso azioni di tipo operativo o sociale, affinché la sanzione sia educativa e responsabilizzante e non solo punitiva. Per esempio si potrebbero prevedere azioni come la pulizia di ciò che è stato sporcato, il riordino di materiale, ecc. La punizione deve essere adeguata all'età dell'alunno.

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2.1 e 2.2, lettere a), b), c), d), e), f), sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di

celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. la riammissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 10 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

Art. 11 – Pubblicità

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutte le famiglie.

**Proposte di modifica del Regolamento disciplinare
d'Istituto elaborate nelle assemblee di classe degli alunni.**

Tutte le classi della Scuola Primaria dell' I.C. di Vado Monzuno hanno analizzato il Regolamento di disciplina.

In linea con il RAV alcune classi hanno redatto proposte che vengono integralmente riportate perché non se ne perdano l'immediatezza e la spontaneità.

4° Scuola Primaria di Vado

A COSA SERVE? SERVE PER FAR CONOSCERE I COMPORTAMENTI SCORRETTI E LE RISPETTIVE SANZIONI.	
Questo regolamento è un importante strumento che è stato prodotto dalla Scuola per informare gli alunni di quali siano i comportamenti scorretti e le sanzioni da adottare contro coloro che non rispettano le regole di convivenza.	
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO? LO SCOPO NON È LA PUNIZIONE, MA FAR CAPIRE AI TRASGRESSORI L'IMPORTANZA DELLE REGOLE DI CONVIVENZA.	
Queste sanzioni sono anche chiamate provvedimenti disciplinari e sono impartite non per il gusto di punire, ma per insegnare agli alunni trasgressori l'importanza del rispetto delle persone e degli ambienti. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.	
LE OPINIONI POSSONO ESSERE ESPRESSE LIBERAMENTE, SENZA PAURA DELLE SANZIONI.	
È importante ricordare che in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della sensibilità altrui.	
QUALI SONO I COMPORTAMENTI SCORRETTI?	
Il Consiglio d'Istituto (formato da rappresentanti di genitori, docenti e personale ATA e presieduto dal Dirigente Scolastico) ha raccolto esempi di comportamenti scorretti e li ha divisi in tre gruppi: VIOLAZIONI LIEVI, VIOLAZIONI GRAVI e VIOLAZIONI GRAVISSIME. Quando assistono a una violazione, secondo la gravità del comportamento, gli insegnanti decidono come agire.	
VIOLAZIONI LIEVI: <ul style="list-style-type: none">● presentarsi alle lezioni in ritardo;	COME E CHI INTERVIENE? <p>Queste mancanze sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nell'Agenda dell'équipe docente e ne vengono</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; ● non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione ● non fare i compiti assegnati per casa ● provocare verbalmente i compagni 	<p>informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti più severi.</p>
<p>VIOLAZIONI GRAVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico; ● sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; ● non rispettare il cibo durante la refezione; ● non osservare le prescrizioni degli insegnanti; ● mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni; ● assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti; ● assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni ● reiterare un comportamento scorretto. 	<p>COME E CHI INTERVIENE?</p> <p>Queste mancanze vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nell'Agenda dell'èquipe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. L'uso del cellulare a scuola comporta anche la consegna del telefono al Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.</p> <p>La ripetizione delle condotte scorrette, nonostante l'intervento degli insegnanti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.</p>
<p>VIOLAZIONI GRAVISSIME:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; ● compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola; ● insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o omofobiche; ● sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle; ● compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; ● provocare lesioni ai compagni e al personale; ● non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.); ● compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; ● raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone. 	<p>COME E CHI INTERVIENE?</p> <p>Le mancanze gravi, se ripetute, e le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. I provvedimenti di questo tipo vengono assunti dal Consiglio di Interclasse (formato dal Dirigente, da tutti i docenti della scuola e dai rappresentanti dei genitori di tutte le classi).</p>

LA SCUOLA COME SI COMPORTA, IN GENERALE, DI FRONTE AI COMPORTAMENTI SCORRETTI?
<p>I provvedimenti disciplinari possono realizzarsi anche attraverso azioni di tipo operativo o sociale, affinché la sanzione sia educativa e responsabilizzante e non solo punitiva. Per esempio si potrebbero prevedere azioni come la pulizia di ciò che è stato sporcato, il riordino di materiale, ecc. La punizione deve essere adeguata all'età dell'alunno. I danni al patrimonio comune, invece, vanno sempre risarciti da parte dei responsabili.</p> <p>Gli insegnanti possono decidere di fare svolgere agli alunni delle azioni che mirino al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento, come negli esempi riportati nella tabella seguente; in questi casi (essendo le violazioni lievi o gravi) la sanzione può essere impartita dai docenti prima di avvisare la famiglia dell'alunno, anche se di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il registro elettronico.</p>
COME SI COMPORTA LA SCUOLA NEL CASO DI COMPORTAMENTI PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE?
<p>Nei casi in cui il provvedimento possa essere l'allontanamento dalle lezioni, la famiglia deve essere subito avvisata e convocata dal Dirigente Scolastico. All'incontro partecipano il Dirigente, gli insegnanti di classe e l'alunno e la sua famiglia. Durante l'incontro l'evento viene ricostruito, discusso e viene redatto un verbale. Se il Consiglio di Interclasse (formato da Dirigente Scolastico, insegnanti e rappresentanti dei genitori) decide di infliggere la sospensione, la famiglia deve essere informata per iscritto e con precisione delle motivazioni e dei dettagli del provvedimento disciplinare. Se l'alunno sarà formalmente sospeso, sarà allontanato dalle lezioni, ma "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività decise dal Consiglio di Interclasse.</p> <p>Nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.</p>
COSA PUÒ FARE L'ALUNNO SE PENSA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA INGIUSTO?
<ul style="list-style-type: none"> • È ammesso reclamo contro i provvedimenti assunti dai docenti entro 15 giorni dal provvedimento. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni. • È ammesso reclamo contro i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio. • In alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PRIMARIA MONZUNO
Classe 4°**

Dopo un'attenta lettura del regolamento di disciplina del Consiglio di Circolo/Istituto, la classe quarta della scuola primaria di Monzuno si è radunata in assemblea per scrivere il regolamento per tutti gli alunni con un linguaggio comprensibile a noi bambini. Osservare il regolamento è importante, perché gli alunni possano convivere tranquillamente nel rispetto delle regole.

LE VIOLAZIONI

Violazioni lievi:

- Arrivare alle lezioni in ritardo
- Disturbare durante le lezioni
- Non terminare i compiti assegnati
- Non fare i compiti per casa
- Non ascoltare i compagni
- Provocare i compagni
- Giocare durante l'intervallo con giochi non adeguati

Violazioni gravi:

- Portare apparecchi elettronici a scuola
- Danneggiare e sporcare le cose altrui
- Giocare col cibo durante la mensa
- Non osservare le proposte dell'insegnante
- Non rispettare gli adulti e i compagni
- Picchiare i compagni
- Avere e ripetere comportamenti scorretti

Violazioni gravissime:

- Prendere le cose altrui o della scuola senza il permesso
- Danneggiare le cose altrui e/o della scuola
- Offendere e/o umiliare : persone abili, disabili o appartenenti ad altre nazionalità
- Ferire compagni o adulti
- Manomettere gli estintori, correre a velocità eccessiva all'interno della scuola, spingersi per le scale, ecc.
- Fotografare o filmare all'interno della scuola

PUNIZIONI PER VIOLAZIONI LIEVI

L'insegnante annota sul quadernino dell'alunno/a e sul registro il comportamento scorretto. Il genitore deve prendere visione e controfirmare la nota.

PUNIZIONI PER VIOLAZIONI GRAVI E GRAVISSIME

Il ripetersi di mancanze gravi o gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni fino a una durata massima di 15 giorni.

classe5°

VIOLAZIONI LIEVI:

- 1) Masticare caramelle, gomme o merendine durante le lezioni (eccetto problemi di salute).
- 2) Non assolvere in maniera adeguata il compito derivante dagli incarichi di responsabilità, stabiliti dal nuovo sistema organizzativo della Scuola senza Zaino.
- 3) Non tenere in ordine gli armadi utilizzati come guardaroba e i sacchetti delle scarpe.
- 4) Non agevolare il lavoro dei compagni che devono riordinare la mensa, cercando di terminare il pasto nei limiti di tempo e cercando di lasciare in ordine il tavolo.

SANZIONI:

- 1) Rimprovero, requisizione dolci e in seguito nota.
- 2) Rimprovero solo orale.
- 3) Rimprovero orale.
- 4) Rimprovero orale

MANCANZE GRAVI:

- 1) Nel gioco, casualmente o intenzionalmente, sfiorare o toccare i compagni/e in alcune parti del corpo che possono considerarsi "intime".
- 2) Deridere i compagni o altri operatori della scuola per l'accento o la provenienza geografica.
- 3) Rovinare intenzionalmente gli arredi, le attrezzature o i materiali comuni.

SANZIONI:

- 1) Nota sul quaderno e in seguito sul registro (eventualmente convocazione dei genitori)
- 2) Nota sul quaderno e poi sul registro.
- 3) Nota sul quaderno e in seguito sul registro (eventualmente convocazione dei genitori)

Allegato 4 al Regolamento d'Istituto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali"

(Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

SENTITO il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti di Classe degli Studenti/Genitori del _____

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del _____

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, di autonomia ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In particolare, a fine attività, ogni alunno deve verificare che i locali scolastici siano in ordine.

7. Nell'arco temporale del quadrimestre alla terza nota disciplinare annotata sul registro cartaceo ed elettronico, il Consiglio di Classe procederà ad attivare una sanzione disciplinare che può comprendere anche l'esclusione dal viaggio di istruzione.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- A. disturbare occasionalmente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;

- B. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora o negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula, ecc.);
- C. tenere comportamenti non corretti durante gli intervalli (es. correre, spingersi, sporcare i locali con la merenda, ecc);
- D. presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'istituzione scolastica;
- E. Uso improprio dei servizi igienici;
- F. provocare ripetutamente i compagni.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- A. Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle attività didattiche (lezioni, assemblee di classe, laboratori, incontri con esperti...) impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- B. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- C. danneggiare e deturpare gli ambienti scolastici;
- D. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- E. reiterare un comportamento scorretto;
- F. utilizzare oggetti potenzialmente pericolosi non previsti nelle attività scolastiche;
- G. sporgersi dalle finestre dei locali scolastici, lanciare oggetti e/o richiamare l'attenzione dei passanti.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- A. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- B. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- C. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o omofobe;
- D. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- E. compiere atti di vandalismo su cose;
- F. compiere atti di violenza su persone;
- G. compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- H. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- I. fare uso di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- J. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
- K. Le mancanze di cui all'art.3, commi 2 e 3 comportano un voto in comportamento pari o inferiore a 6.
- L. Le mancanze di cui all'art.3, commi 2 e 3, che comportino un voto in comportamento pari o inferiore a 6 nel primo quadrimestre, escludono automaticamente l'alunno dalla partecipazione al viaggio d'istruzione dell'anno scolastico in corso. Per l'alunno interessato da tale provvedimento disciplinare rimane l'obbligo di frequentare la scuola in alternativa al viaggio.

Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Una violazione che a discrezione del Consiglio di Classe risulti particolarmente grave determina una immediata risposta sanzionatoria. Per gli altri casi si fa riferimento al Regolamento.

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul quaderno scuola-famiglia e sul registro elettronico, nello spazio riservato alle comunicazioni con la famiglia. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 3.2 vengono sanzionate con nota scritta sul registro di classe e se ne dà comunicazione alla famiglia attraverso il quaderno scuola-famiglia e il registro elettronico.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.3 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà sigillato fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Le violazioni reiterate di cui all'art. 3.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti che prevedono la sospensione della durata che oltrepassa i 15 giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. I provvedimenti per le mancanze degli alunni possono realizzarsi anche attraverso azioni di tipo operativo o sociale, affinché la sanzione sia educativa e responsabilizzante e non solo punitiva. Per esempio si potrebbero prevedere azioni come la pulizia di ciò che è stato sporcato, il riordino di materiale, fino ad eventuali momenti di aiuto in compiti sociali o assistenziali, anche esterni alla Scuola, da intraprendere con la collaborazione dei Servizi Sociali del territorio.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto.

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b. la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- *due genitori effettivi e uno supplente nella scuola secondaria di primo grado, designati dal Consiglio d'Istituto.*

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15 L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16 L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 19 Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.